



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240 COMEMODIFICATO DALL'ART.14 COMMA 6- DECIES DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79.



Sommario

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	- 3 -
Art. 2 - Fonti di finanziamento.....	- 3 -
Art. 3- Modalità di attivazione delle posizioni di ricercatore TT	- 3 -
Art. 4 - Bandi di selezione	- 4 -
Art. 5 - Requisiti per la partecipazione	- 4 -
Art. 6 - Commissione giudicatrice	- 4 -
Art. 7 - Modalità di selezione	- 5 -
Art. 8 - Chiamata.....	- 6 -
Art. 9 - Stipula del contratto.....	- 6 -
Art. 10 - Durata del contratto e incompatibilità.....	- 6 -
Art. 11 - Attività	- 7 -
Art. 12 - Trattamento economico	- 7 -
Art. 13 - Cessazione del rapporto di lavoro.....	- 7 -
Art. 14 - Valutazione ai fini della chiamata a professore associato.....	- 8 -
<i>Tabella di Valutazione sugli Ambiti del DM 1658/2024.....</i>	<i>- 9 -</i>

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità con cui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno (di seguito Università), nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale per l'assunzione del personale, conferisce contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 14, comma 6 – decies del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
2. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track, di cui al comma 1, (di seguito Ricercatore TT o RTT) avviene mediante procedure pubbliche di selezione.

Art. 2 - Fonti di finanziamento

1. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, nel quadro della programmazione dell'Ateneo e tenuto conto dell'accertata disponibilità di risorse determina il numero di posti di ricercatore a tempo determinato attivabili con contratti ricadenti nella tipologia di cui all'art 1.
2. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.
3. Fino al 31 dicembre 2026, l'Università riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento ai soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore a 1 anno titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22.
4. Il reclutamento dei Ricercatori TT può avvenire anche nell'ambito di specifici e preordinati programmi e/o progetti di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi.

Art. 3- Modalità di attivazione delle posizioni di ricercatore TT

1. Le proposte di attivazione di posti di Ricercatore TT sono formulate dalle Facoltà. Ciascuna proposta deve essere corredata delle linee di ricerca che la Facoltà è interessata a sviluppare e deve contenere l'indicazione delle attività didattiche alle quali il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a partecipare, l'indicazione se la procedura da attivare è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del presente Regolamento. Nella richiesta deve essere evidenziato il GSD e indicati uno o più settori scientifico-disciplinari, ai fini della specificazione del relativo profilo nonché tutti gli altri requisiti utili all'emanazione del bando.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, valuta le proposte attribuendo i posti di ricercatore a tempo determinato, anche tenendo conto delle esigenze scientifiche e didattiche dichiarate e dei risultati scientifici ottenuti dalle singole Facoltà.

3. Il Consiglio di Amministrazione, definisce i posti di ricercatore a tempo determinato che sarà possibile attivare, sia su fondi interni che provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nell'ambito di specifici progetti di ricerca.

Art. 4 - Bandi di selezione

1. Il reclutamento dei ricercatori TT avviene a seguito di procedure pubbliche di selezione. La pubblicità dei bandi e degli avvisi è assicurata sulla base delle disposizioni di legge vigenti. I bandi vengono pubblicizzati anche sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
2. I bandi prevedono:
 - a. il numero dei posti per i quali viene attivata la procedura;
 - b. la specificazione del GSD e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c. le informazioni sulle specifiche funzioni e sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
 - d. il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
 - e. la trasmissione telematica, entro il termine indicato, delle candidature nonché dei titoli e delle pubblicazioni;
 - f. il numero massimo di pubblicazioni, non inferiore a 12, che il candidato può presentare. Sono prese in considerazione le pubblicazioni non anteriori agli ultimi 10 anni dall'anno di pubblicazione del bando con decorrenza dal 1 gennaio.
 - g. l'eventuale indicazione di lingue straniera di cui si richiede la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.
 - h. l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del presente Regolamento.
3. La durata minima di pubblicazione del bando è pari a 30 giorni. In casi di necessità e urgenza legati a specifiche scadenze ministeriali, la durata minima può essere ridotta a 15 giorni.

Art. 5 - Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
2. Non sono ammessi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art.1 del presente Regolamento
3. Non sono ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che richiede il posto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei RTT è nominata con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentita la Facoltà che ha richiesto il bando.
2. La Commissione è costituita da tre componenti scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, anche di atenei stranieri, inquadrati nel GSD oggetto del bando o in mancanza in GSD affini.



3. I componenti della Commissione appartenenti ad Atenei italiani, devono attestare il possesso dei requisiti previsti dalla delibera ANVUR 132/2016 e di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.
4. I componenti di commissione provenienti da università straniere, devono essere in possesso di competenze specifiche nei GSD cui si riferisce il bando e appartenere a ruoli equivalenti alle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 definite dal DM n. 456 del 10/05/2024 e s.m.i.
5. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
6. La composizione della Commissione è resa pubblica per via telematica sul Portale dell'Università.
7. La Commissione nel corso della prima seduta, presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario. Essa svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. Eventuali istanze di ricazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul Portale dell'Ateneo. Qualora la causa di ricazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
9. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore.
10. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo del decreto rettorale con il quale è stata nominata. Nel suddetto termine non è computato il mese di agosto. Il Rettore può prorogare di due mesi il termine per la conclusione della procedura solo per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Art. 7 - Modalità di selezione

1. La selezione dei candidati a posti di ricercatore TT avviene tramite valutazione comparativa dei candidati iscritti.
2. I criteri di valutazione, determinati dalla Commissione sulla base dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale e definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 maggio 2011, n. 243, sono resi pubblici sul sito dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori da parte della Commissione. Sulla base di tali criteri, la Commissione formula in sede preliminare un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, ivi compresa la tesi di dottorato.
3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica.
4. A conclusione della discussione pubblica la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentati dai candidati un punteggio. Ai titoli possono essere attribuiti fino a un massimo di 30 punti; alle pubblicazioni scientifiche possono essere attribuiti fino a un massimo di 60. La Commissione valuta, inoltre, la consistenza complessiva della produzione scientifica di ogni candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,



adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, attribuendovi fino a un massimo di 10 punti.

5. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è accertata l'adeguata conoscenza da parte dei candidati dell'eventuale lingua straniera indicata nel bando.
6. Confrontati gli esiti delle singole valutazioni, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza, individua il vincitore della procedura.
7. Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.
8. Gli esiti della selezione sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo.
9. Le selezioni di cui al presente articolo non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 8 - Chiamata

1. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro.
2. Il contratto di lavoro subordinato per ricercatore TT deve essere stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione atti, termine di conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto entro il suddetto termine, per i tre anni successivi non potranno essere bandite nuove procedure di selezione per il medesimo GSD/settore concorsuale dalla Facoltà interessata.
3. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 9 - Stipula del contratto

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.
2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - a) la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - b) il regime di impegno di tempo pieno o tempo definito;
 - c) il trattamento economico complessivo;
 - d) il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - e) La Facoltà di afferenza;
 - f) il GSD/settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di riferimento.
3. In caso di progetti pluriennali coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto prevede la possibile risoluzione in caso di mancato rifinanziamento.

Art. 10 - Durata del contratto e incompatibilità

1. Il contratto per ricercatore a tempo determinato TT ha una durata complessiva di sei anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il conferimento dell'incarico è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

2. Per quanto non disposto dal presente articolo, per le incompatibilità e le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti si applicano le norme di legge e regolamentari di ateneo.

Art. 11 - Attività

1. Il ricercatore a tempo determinato TT:
 - a. svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - b. svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
 - c. partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
 - d. svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti, fissando un calendario di ricevimento;
 - e. può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - f. partecipa alle attività della Facoltà e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nei Regolamenti.
2. L'impegno annuo complessivo è stimato in 1.500 ore per il regime di tempo pieno e in 750 ore per il regime a tempo definito. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito secondo le determinazioni dei pertinenti Regolamenti d'Ateneo.
3. Il ricercatore è tenuto a presentare una relazione annuale secondo i modelli definiti dall'Ateneo che sarà sottoposta a delibera del Consiglio di Facoltà.

Art. 12 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevabile, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo del 30 per cento.
2. Fino al 31 dicembre 2026, salvo ulteriori proroghe di legge, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22 e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
3. Fino al 31 dicembre 2026, salvo ulteriori proroghe di legge, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22, e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Art. 13 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Facoltà di riferimento con almeno 90 giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
2. La risoluzione del contratto è determinata:
 - dalla scadenza del contratto;

- dal recesso del ricercatore;
- per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.

Art. 14 - Valutazione ai fini della chiamata a professore associato

1. Nei limiti delle risorse di programmazione e assunzionali disponibili, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 240/2010. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, e prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del GSD/settore concorsuale.
2. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo.
3. I soggetti, in possesso dei requisiti, che intendono essere valutati ai fini della chiamata a professori di seconda fascia, devono presentare apposita domanda al Rettore. Alla domanda gli interessati devono allegare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca, gestionali svolte nel periodo di servizio.
4. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione è nominata con decreto del Rettore, sentita la Facoltà interessata.
5. La Commissione è composta da tre membri, interni e/o esterni, tra i quali almeno due di prima fascia inquadrati nel GSD/settore concorsuale oggetto del bando; in mancanza, i tre professori sono individuati tra gli appartenenti a GSD/settore concorsuale affini.
6. Le Commissioni giudicatrici sono costituite garantendo ove possibile l'equilibrata rappresentanza di genere e nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni Commissario deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti del candidato. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro un mese dall'emanazione del provvedimento di nomina.
7. La valutazione per il superamento del periodo di prova dei ricercatori TT segue i criteri stabiliti dal DM 1658 del 21 ottobre 2024 e s.m.i., garantendo un'aderenza agli standard nazionali e internazionali. La valutazione riguarda l'attività didattica e di servizio agli studenti e l'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze, secondo la tabella allegata al presente regolamento.
8. La valutazione si svolge sulla base di un giudizio analitico e motivato dei titoli, dell'attività svolta e della produzione scientifica dei candidati.
9. I risultati della valutazione vengono pubblicati sul portale dell'Ateneo, garantendo la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni.



Tabella di Valutazione sugli Ambiti del DM 1658/2024

Ambito	Descrizione
<p>1. Valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti</p> <p>Max 30 punti Valore soglia ≥ 25 Punti</p>	<p>a) Impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione.</p> <p>b) Il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo.</p> <p>c) Partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti.</p> <p>d) Quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a).</p> <p>e) Partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.</p>
<p>2. Valutazione della qualità e consistenza della produzione scientifica del ricercatore</p> <p>Max 30 punti Valore soglia ≥ 25 Punti</p>	<p>a) Produzione scientifica, con riguardo alla qualità, quantità, continuità temporale e originalità dei contributi individuali, valutata secondo criteri e standard riconosciuti a livello internazionale.</p> <p>b) Rilevanza della produzione scientifica nel contesto nazionale e internazionale, anche in termini di interdisciplinarietà.</p> <p>c) Contributo alla crescita scientifica dell'ateneo e alla sua capacità di attrarre finanziamenti competitivi.</p> <p>d) Impatto della produzione scientifica, tenendo conto degli indicatori bibliometrici e delle citazioni, ove applicabili.</p> <p>e) Partecipazione a comunità scientifiche nazionali e internazionali, con ruoli attivi in attività di revisione, comitati scientifici e organizzazione di convegni.</p>
<p>3. Valutazione delle attività di ricerca scientifica</p> <p>Max 30 punti Valore soglia ≥ 25 Punti</p>	<p>a) Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività nazionali e internazionali di divulgazione scientifica</p> <p>b) Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale</p> <p>c) Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private.</p> <p>d) Partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919.</p> <p>e) Responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali,</p>



	<p>europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.</p> <p>f) Direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio.</p> <p>g) Partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR.</p> <p>h) Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali.</p> <p>i) Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.</p> <p>j) Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.</p>
<p>4. Valutazione della valorizzazione delle conoscenze</p> <p>Max 10 punti</p>	<p>Brevetti e proprietà intellettuale; spin-off e start-up accademici; trasferimento tecnologico; divulgazione e disseminazione scientifica.</p>
<p>Valore soglia totale \geq 80 Punti</p> <p>Per esprimere un giudizio positivo alla chiamata da associato il candidato deve ottenere complessivamente una valutazione maggiore o uguale a 80 punti</p>	